

di essi, di firmare e stipulare da solo;

a) a consentire che l'inizio del periodo di ammortamento del mutuo di L. 500 mila, concesso dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni all'Istituto Fascista Autonomo per le case popolari della Provincia di Lucca, col contratto 7 maggio 1941, a rogito notaio Grassi, inizio già prorogato dal 1° Luglio 1942 al 1° gennaio 1944 col contratto 13 ottobre 1942, a rogito notaio Zuccari; venga ulteriormente prorogato fino al 1° gennaio 1946 - XXIV;

b) a stipulare, col suddetto Istituto case popolari, il contratto da cui risulti la nuova data di inizio del periodo di ammortamento del mutuo sopraindicato, rilasciando quietanza delle somme dovute dall'ente mutuatario a titolo di conguaglio delle partite contabili derivanti dalla nuova proroga, come sopra concessa;

c) a prestare ogni più ampio e opportuno consenso, affinché la concessione della proroga suddetta venga annotata, dopo la stipulazione del relativo contratto, a margine dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria di Lucca l'11 maggio 1941 art. 128